

Allegato "C" ad atto rep. n. 57859/10341

STATUTO

"Fondazione Giorgio Gaber"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata

"Fondazione Giorgio Gaber"

con sede in Camaione, Montemagno Località Padula.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "Giorgio Gaber Foundation".

La Fondazione prosegue, senza soluzione di continuità, l'opera svolta dall' "Associazione Culturale Giorgio Gaber", costituita in data 24 giugno 2003 a rogito Notaio Paolo De Carli di Milano, N. Rep. 48320/7405, registrato presso l'Ufficio del Registro di Milano-Atti Pubblici in data 11 luglio 2003 n. 7754.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Scopi

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni e manifestazioni della cultura e dell'arte, in particolare rivolgendosi a quelle teatrali e musicali.

La Fondazione intende promuovere, tutelare, approfondire e diffondere il genio musicale ed artistico di Giorgio Gaber e del genere di spettacolo a lui riconducibile e denominato "Teatro Canzone".

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta di strutture, interventi e servizi di cui ai all'articolo 2 del presente statuto;
- d) produrre, promuovere e distribuire spettacoli teatrali e musicali;

al n. 3620
Serie 1
14472



- e) ideare, realizzare, promuovere e produrre trasmissioni televisive, lungometraggi cinematografici, prodotti home video, supporti musicali di tutti i tipi e prodotti editoriali in genere, nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti;
- f) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- g) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- h) promuovere, organizzare e svolgere concerti, mostre, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte le altre iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali relativi addetti e il pubblico;
- i) ideare e sviluppare progetti anche per conto terzi;
- j) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- k) istituire premi, borse di studio;
- l) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti degli audiovisivi in genere;
- m) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione nei sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o dall'Unione Europea;
- dai contributi e/o finanziamenti in qualsiasi forma concessi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali e Partecipanti.


Articolo 9

Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo ovvero hanno aderito alla Fondazione in tale veste, con atto pubblico e nelle forme di legge, secondo quanto previsto nel medesimo atto costitutivo.

I Fondatori Dalia Debora Gaberscik ed Ombretta Maria Colli, qualora abbia aderito alla Fondazione ai sensi del primo comma del presente articolo, potranno designare, anche per via testamentaria, persona destinata a succeder loro nella qualifica di Fondatore; e così di seguito i soggetti da esse così nominati.

E' Fondatore Onorario l' "Associazione Culturale Giorgio Gaber", con sede in Milano, Piazza Aspromonte n. 26 .



Articolo 10

Partecipanti Istituzionali e Partecipanti

Possono divenire "Partecipanti Istituzionali" le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni nei confronti del patrimonio.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo

anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori, ovvero la/e persona/e designata/e ai sensi dell'art. 9, secondo comma del presente statuto, non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- il Comitato Scientifico;
- il Revisore dei Conti.

Articolo 14

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri da tre a quindici membri.


La composizione sarà la seguente:

- fino a tre membri in persona dei Fondatori che ne sono membri di diritto vita loro natural durante. Ciascun Fondatore può indicare altra persona in sua sostituzione a rappresentarlo nel Consiglio, nelle forme di legge;
- fino a dodici membri nominati dai Fondatori, anche tra i Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti.

I membri del Consiglio d'Amministrazione eventualmente nominati dai Fondatori ai sensi del comma secondo del presente articolo e quelli eventualmente cooptati ai sensi del comma terzo del presente articolo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione eventualmente cooptato dai Fondatori che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Fondatori possono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi



della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno, predisposto dal Presidente;
- deliberare la costituzione ovvero partecipazione a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari con il voto favorevole dei due terzi dei Fondatori;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno ovvero anche all'esterno. In tale ultimo caso il Presidente sarà membro di diritto del Consiglio;
- nominare, ove opportuno, un Vice Presidente;
- nominare, ove opportuno e su indicazione del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale ed un Direttore Artistico, determinandone natura, funzioni e durata del rapporto;
- nominare i membri del Comitato Scientifico;
- nominare il Revisore dei Conti;
- nominare Partecipanti Istituzionali e Partecipanti;
- istituire, ove opportuno, Comitati tecnici su singoli progetti stabilendone numero componenti, durata e funzioni;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- deliberare eventuali modifiche statuarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri ed in seconda convocazione con qualunque sia il numero degli intervenuti purché sia presente la maggioranza dei Fondatori. Tanto in prima quanto in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e comunque con il voto favorevole dei Fondatori presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione del bilancio, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Direttore.

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dai Fondatori tra i membri del Consiglio di Amministrazione con deliberazione comune adottata a maggioranza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di un Comitato di gestione che lo affianchi nella gestione della Fondazione. Tale Comitato sarà composto da un numero variabile di membri fino ad un massimo di cinque individuati dal Presidente medesimo.

Articolo 16

Direttore Generale


Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Presidente della Fondazione, nomina il Direttore Generale, tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità.

Al Direttore Generale sono affidati tutti o parte dei poteri di gestione della Fondazione. La natura e la qualifica del rapporto, le modalità e i limiti della collaborazione vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore provvede a:

- predisporre i programmi di attività e gli obiettivi della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- predisporre, ove opportuno, il regolamento della Fondazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- nominare, ove opportuno, il Presidente del Comitato Scientifico;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione.

Il Direttore Generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e



del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa della Fondazione, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria provvedimenti disciplinari.

Egli cura l'esecuzione degli atti del Presidente.

Articolo 17

Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da uno a più membri, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza.

Il Comitato Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato medesimo che è nominato dal Presidente della Fondazione. Qualora questi non provveda alla nomina il medesimo sarà cooptato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Direttore.

Articolo 18

Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei Conti è organo di consulenza tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettuando verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Il Revisore dei Conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il Liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti gli organi così nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina.

F.TO: LIVIO PAOLO DAL BON

DALIA DEBORA GABERSCIK

ROBERTO LUPORINI

FRANCESCO FLORIAN, TESTE

CHIARA MARETTO, TESTE

ENRICO BELLEZZA NOTAIO, L.S.

Copia conforme all'originale, munito delle prescritte firme marginali, che si rilascia in carta libera su richiesta di parte per gli usi consentiti dalla legge

Milano, li 17 maggio 2007

